



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923
fax 045915907 e-mail: verona@snals.it – www.snalsverona.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546
e-mail: legnago@snalsverona.it

SPECIALI

dello Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**SPECIALE NOVITA' PENSIONI
PERSONALE COMPARTO SCUOLA
RIFORMA MONTI-FORNERO**

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 EMENDATO

AGGIORNAMENTO DEL 14/12/2011

Nel sito web della Camera: www.camera.it in data odierna è stato pubblicato **L'ATTO A.C. 4829-A**, in altre parole il D.L. 201/2011 contenente gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI.

Tale atto è attualmente in discussione in aula ed è probabile il ricorso del governo al voto di fiducia.

Allo scopo di fornire qualche informazione aggiuntiva a quanti sono in attesa di notizie

in merito alla riforma pensionistica MONTI-FORNERO, si riportano LE NOVITA' INTRODOTTE utilizzando anche LA SCHEDA DI LETTURA ED IL TESTO DEL DECRETO EMENDATO pubblicati in data odierna nel sito ufficiale web della Camera www.camera.it

NOVITA' SU PENSIONE NEL TESTO EMENDATO


PENSIONE ANTICIPATA

TESTO ART.24 D.L.N.201/2011

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

TESTO ART.24 D.L.N.201/2011 EMENDATO

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a **1 punto percentuale** per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni **tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.** Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.



LA SCHEDA DI LETTURA *precisa*:

Il **comma 10** innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (c.d. "quarantesimi").

Sulla base delle nuove disposizioni, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di:

- nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
- nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
- a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Lo stesso comma conferma altresì l'applicabilità a tale fattispecie della disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, come integrato dal successivo comma 12 (vedi *infra*).

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità (come peraltro evidenziato nella relazione tecnica) di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. "quote" introdotto dalla L. 247/2007[184], con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

Inoltre, il requisito dei 42 anni e 3 mesi richiesto a decorrere dal 2014 non può essere considerato a regime, bensì sottoponibile ad eventuali ulteriori riparametrazioni in relazione al richiamato adeguamento a decorrere dal 2013.

Il sistema delle "quote" continua peraltro a trovare applicazione per i "lavori usuranti" (v. oltre, comma 17)

Inoltre, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato disposto che tale percentuale sia pari all'1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.

Il testo originario prevedeva l'applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

In sostanza, la riduzione percentuale sarebbe pari all'1% in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2% in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni.

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.

PENSIONE ANTICIPATA DONNE CON 57 ANNI ETA'+ 35 ANNI CONTRIBUTI
OPZIONE CONTRIBUTIVO PERMANE ANCHE DOPO 31/12/2011

LA SCHEDA DI LETTURA precisa:

Articolo 24, commi 14 e 15

(Esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale)

Il comma 14, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

- ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004[186].

donne con 57 età+35 contrib



In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovi no comunque applicazione le disposizioni inerenti l'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.

Viene precisato che tale pensione anticipata deve sottostare alla "FINESTRA MOBILE" e pertanto l'accesso al pagamento della pensione decorre dal 1° settembre DELL'ANNO SUCCESSIVO se il requisito viene perfezionato entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione.

CON L'APPLICAZIONE DELLA " SPERANZA DI VITA" I REQUISITI DOVREBBERO ESSERE:

2012	57 anni età + 35 anni contributi
2013	57 anni e 3 mesi età + 35 anni e 3 mesi contributi
2014	57 anni e 3 mesi età + 35 anni e 3 mesi contributi
2015	57 anni e 3 mesi età + 35 anni e 3 mesi contributi
2016	57 anni e 7 mesi età + 35 anni e 7 mesi contributi

Queste le "ultime notizie", ma il decreto non è stato ancora convertito in legge.

Seguiremo gli eventi

e alla prossimaPUNTATA .

Collegamenti ai riferimenti sitografici riportati nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare sempre la fonte

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

DECRETO-LEGGE 06/12/2011, n. 201

<http://www.gazzettaufficiale.it>

D.L.N.201/2011 EMENDATO

<http://www.gazzettaufficiale.it>

SCHEDA DI LETTURA

<http://www.gazzettaufficiale.it>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

mercoledì 14 dicembre 2011

20.32.35